

Regolamenti REACH e CLP: *Istruzioni Operative per gli Utilizzatori a Valle*



24 ottobre 2014 – Auditorium ASL Monza e Brianza

Antonietta Covone - Referente REACH ASL Monza e Brianza

FINALITÀ DEL DOCUMENTO



Illustrare i principali adempimenti
REACH/CLP per le aziende utilizzatrici di
sostanze chimiche:

UTILIZZATORI A VALLE



FINALITÀ DEL DOCUMENTO



Dare informazioni di base alle
PMI utilizzatrici di sostanze chimiche
al fine di supportarle nella corretta
applicazione dei regolamenti

Decine di guide
REACH e CLP
per i vari ruoli



1 guida
REACH e CLP
per l'utilizzatore
a valle

CHI È UTILIZZATORE A VALLE



**“una persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunità diversa dal
fabbricante o dall’importatore che utilizza
una sostanza chimica, in quanto tale o in
quanto elemento di una miscela,
nell’esercizio delle proprie attività
industriali o professionali”**

Tipi di Utilizzatori a valle

**UTILIZZATORE
INDUSTRIALE O
ARTIGIANALE**



Utilizza sostanze nel proprio processo industriale/artigianale senza che esse diventino parte integrante di una miscela o di un articolo immessi sul mercato

FORMULATORE



Unisce due o più sostanze per la produzione e vendita di una nuova miscela

RIEMPITORE



Trasferisce sostanze o miscele da un contenitore all'altro

**PRODUTTORE
DI ARTICOLI**



Incorpora sostanze negli articoli prodotti e immessi sul mercato

Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?

- ⇒ Sono regolamenti obbligatori
- ⇒ Le inadempienze sono sanzionate




Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?

➔ Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

➔ Ridurre malattie professionali

Stima della riduzione di alcune malattie professionali a seguito dell'adozione del REACH – dal giugno 2007 al 2018



(EUROSTAT, 2004)

(dal sito www.inail.it)

Ma perché rispettare i regolamenti **REACH e CLP?**

→ I lavoratori sono una risorsa preziosa!

Tutelarli vuol dire anche

migliorare **qualità e produttività**



..POSSIBILE CHE DEBBA LAVORARE SENZA CAPPA DI
ASPIRAZIONE? PRIMA O POI ME NE VADO DA QUESTO
POSTACCIO!!



Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?

⇒ **Tutelare il consumatore e l'ambiente**
Migliorare qualità della vita

Allergie, cancro e altre patologie sono in aumento in Europa: i prodotti chimici ne sono una causa

⇒ **Migliorare l'immagine aziendale**



**I NOSTRI PRODOTTI
SONO CONFORMI AL
REACH !**

SICURI PER TE

E

PER L'AMBIENTE



Ma perché rispettare i regolamenti REACH e CLP?



Occorre investire tempo e risorse per la corretta applicazione dei regolamenti!

Ma si possono ridurre altri costi

- VDR rischio chimico /cancerogeno
- Adozione e mantenimento misure di prevenzione e protezione (DPI, aspiraz..)
- Indagini ambientali, sorveg. sanitaria
- Smaltimento rifiuti pericolosi



REGOLAMENTI REACH E CLP

Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle



Rev. 01 - Novembre 2012

Documento elaborato dall'ASL di MONZA e BRIANZA in collaborazione con Confindustria Monza, APA Confortigiana IS, UO OLM dell'Azienda Ospedaliera di Vimercate, Cisl Monza e Ina Monza.

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	I REGOLAMENTI REACH E CLP.....	1
1.2	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE GUIDA.....	2
1.3	LE FIGURE IN AZIENDA COINVOLTE NELL'APPLICAZIONE DEL REACH E CLP.....	3
2	L'IMPRESA CHE UTILIZZA SOSTANZE CHIMICHE: IL RUOLO DI UTILIZZATORE A VALLE.....	4
2.1	“UTILIZZATORE A VALLE”: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE	4
2.2	QUALI PARAGRAFI LEGGERE DELLA PRESENTE GUIDA.....	4
3	REGOLAMENTO REACH E CLP: OBBLIGHI PER L'“UTILIZZATORE A VALLE”	6
3.1	OBBLIGHI IN FASE DI ACQUISTO DELLE SOSTANZE.....	6
3.1.1	Verificare la pre-registrazione o registrazione delle sostanze acquistate (pericolose e non)....	7
3.1.2	Verificare la presenza negli allegati 14 e 17 del REACH e nella “Candidate list” delle sostanze acquistate.....	9

SOMMARIO

3	<u>REGOLAMENTO REACH E CLP: OBBLIGHI PER L'“UTILIZZATORE A VALLE”</u>	6
3.1	OBBLIGHI IN FASE DI <u>ACQUISTO</u> DELLE SOSTANZE	6
3.1.1	Verificare la pre-registrazione o registrazione delle sostanze acquistate (pericolose e non)....	7
3.1.2	Verificare la presenza negli allegati 14 e 17 del REACH e nella “Candidate list” delle sostanze acquistate.....	9
3.1.3	Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate	12
3.2	OBBLIGHI IN FASE DI <u>UTILIZZO</u> DELLE SOSTANZE	15
3.2.1	Applicare le misure di gestione del rischio chimico riportate nella Scheda dati di sicurezza .	15
3.2.2	Consentire ai lavoratori l'accesso alle informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza	16
3.2.3	Conoscere la nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose.....	17
3.3	OBBLIGHI IN FASE DI <u>VENDITA</u> DI SOSTANZE	18
3.3.1	Predisporre e fornire le nuove Schede dati di sicurezza.....	18
3.3.2	Riclassificare i prodotti chimici immessi sul mercato.....	21
3.3.3	Rietichettare ed imballare i prodotti chimici immessi sul mercato	21
3.4	OBBLIGHI IN FASE DI PRODUZIONE E VENDITA DI ARTICOLI	24

IL REACH è una normativa di "prodotto"

la sostanza chimica è oggetto di
importanti adempimenti fin dal
momento dell'acquisto

ACQUISTO



UTILIZZO



VENDITA



Acquisto di sostanze

Verificare che le sostanze:



- ➔ Siano **pre-registrate o registrate**
- ➔ Non siano comprese nell'elenco riportato in **allegato 14** del REACH
l'utilizzo è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ECHA
- ➔ Se comprese nell'elenco riportato in **allegato 17** del REACH rispettino le restrizioni d'uso riportate in tale allegato
- ➔ Siano utilizzate solo per **usi consentiti** dalla scheda dati di sicurezza

Elenco sostanze acquistate

Attenzione ad acquisti da Svizzera, San Marino....



ALLEGATO 1 -ESEMPIO DI ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI ACQUISTATI

Nome commerciale o codice interno sostanza/ miscela	Paese fornitore	Extra UE ai fini Reach S/NO	Nome fornitore	Ricevuta SDS (dopo richiesta al fornitore)		Nome chimico sostanze tal quali o costituenti la miscela (da SDS)	Numeri CAS/CE (per sostanze tal quali o in miscele)		Percent. sostanza in miscela
				S/NO/Non obbligat.	Data SDS		CE	CAS	




VERIFICARE LA PRE/REGISTRAZIONE

Con la registrazione l'importatore/produttore è tenuto a fornire informazioni sulle proprietà chimico-fisiche e sulle caratteristiche di pericolosità della sostanza commercializzata



NO DATA NO MARKET

prima del REACH
poche informazioni
tossicologiche sulle
sostanze chimiche



100.000 diverse
sostanze chimiche



ACQUISTO SOSTANZE PRE/REGISTRATE



Se l'utente acquista sostanze registrate è tutelato perché si tratta di:

-sostanze più sicure



-sostanze "a norma" e che quindi **non** corrono il pericolo di essere improvvisamente bandite dal mercato!





VERIFICA DELLA PRE/REGISTRAZIONE



Contattare i fornitori



in allegato 2 è riportato un esempio di lettera


ALLEGATO 2 - FAC-SIMILE PER RICHIESTA INFORMAZIONI E
NOTIFICA USI AI FORNITORI UE

Spett. ditta Fornitrice
.....

c. a. Rappresentante legale
Responsabile REACH

OGGETTO: ATTUAZIONE REGOLAMENTI EUROPEI REACH/CLP

Gentile Fornitore.



Verificare il numero registrazione sulle
Schede Dati di Sicurezza

*al punto 1 della SDS per le singole sostanze e al
punto 3 per le miscele*

SOSTANZE IN ALLEGATO XIV

Sono **sostanze altamente pericolose** (SVHC):

1) cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A -1B



2) persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)

Bioaccumulo nella catena alimentare

3) Interferenti endocrini o altri effetti gravi su uomo/ambiente



USO DI SOSTANZE dell' ALLEGATO XIV

COSA FARE?

L'azienda si impegna per:

- **ricercare una sostanza alternativa**, che possa sostituire quella inclusa nell'allegato 14
- informarsi, nel caso di impossibilità di sostituzione della sostanza, sull'intenzione del proprio fornitore di inoltrare specifica autorizzazione all'ECHA

ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande (1)	Data di scadenza (2)	
1.	5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) N. CE: 201-329-4 N. CAS: 81-15-2	vPvB	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—
2.	4,4'-diaminodifenilmetano (MDA) N. CE: 202-974-4	Cancerogeno (categoria 1B)	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—

Muschio xilene: PROFUMO IN DETERGENTI, AMMORBIDENTI DEODORANTI E PRODOTTI PER USO DOMESTICO, SAPONI, SHAMPOO E PROFUMI

MDA: AGENTE INDURENTE IN RESINE EPOSSIDICHE, AGENTE INDURENTE IN ADESIVI

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾	
3.	<p>Esabromociclododecano (HBCDD)</p> <p>N. CE: 221-695-9, 247-148-4,</p> <p>N. CAS: 3194-55-6 25637-99-4</p> <p>Alfa-esabromociclododecano</p> <p>N. CAS: 134237-50-6, Beta-esabromociclododecano</p> <p>N. CAS: 134237-51-7</p> <p>Gamma-esabromociclododecano</p> <p>N. CAS: 134237-52-8</p>	PBT	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	—

ESABROMOCICLODECANO: RITARDANTE DI FIAMMA (IN SCHIUME ISOLANTI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE)

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾	
5.	Benzil-butil-ftalato (BBP) N. CE: 201-622-7 N. CAS: 85-68-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE
6.	Dibutil ftalato (DBP) N. CE: 201-557-4 N. CAS: 84-74-2	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE
7.	Diisobutilftalato (DIBP) N. CE: 201-552-2	Tossico per la riproduzione	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	—

FTALATI: PLASTIFICANTI IN POLIMERI utilizzati anche in vernici e adesivi

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾	
8.	Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3	Cancero- geno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
9.	Pentaossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2	Cancero- geno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
10.	Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6	Cancero- geno (categoria 1B) Tossico per la produzione	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—

Diarsenico Triossido: PESTICIDA, FUNGICIDA -INTERM. SINTESI (pigmenti ..)

Pentaossido di Arsenico: PESTICIDA, FUNGICIDA -INTERMEDIO SINTESI

Cromato di piombo: PIGMENTO INORGANICO PER VERNICI

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizione autorizzativa		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾	
11.	Giallo di piombo solfo-cromato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2	Cancero-geno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
12.	Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CE: 235-759-9 Numero CAS: 12656-85-8	Cancero-geno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione	21 novembre 2013	21 maggio 2015	

Coloranti C.I . 34 e 104 : PIGMENTI IN PITTURE, RESINE, INCHIOSTRI ...

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾	
13.	Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) Numero CE: 204-118-5 Numero CAS: 115-96-8	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	

Fosfato di tris(2-cloroetile): RITARDANTE DI FIAMMA IN PLASTICHE (in particolare per automobili, mobili ..)

14.	2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) Numero CE: 204-450-0 Numero CAS: 121-14-2	Cancerogeno (categoria 1B)	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	
-----	---	-------------------------------	------------------	----------------	--

Dinitrotoluene: INTERMEDIO (produz.di diaminotolueni e diisocianati , coloranti, esplosivi ...)

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Inserite altre 8 sostanze ad aprile 2013

Substance Name	EC Number	CAS Number	Sunset date	Latest application date
Ammonium dichromate	232-143-1	7789-09-5	21/09/2017	21/03/2016
Potassium chromate	232-140-5	7789-00-6	21/09/2017	21/03/2016
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid	231-801-5, 236-881-5	7738-94-5, 13530-68-2	21/09/2017	21/03/2016
Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	21/09/2017	21/03/2016
Potassium dichromate	231-906-6	7778-50-9	21/09/2017	21/03/2016
Sodium chromate	231-889-5	7775-11-3	21/09/2017	21/03/2016
Sodium dichromate	234-190-3	7789-12-0; 10588-01-9	21/09/2017	21/03/2016
Trichloroethylene	201-167-4	79-01-6	21/04/2016	21/10/2014

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Alcune sostanze inserite di recente (agosto 2014)

Substance Name	EC Number	CAS Number	Sunset date	Latest application date
Pentazinc chromate octahydroxide	256-418-0	49663-84-5	22/01/2019	22/07/2017
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate	234-329-8	11103-86-9	22/01/2019	22/07/2017
Dichromium tris(chromate)	246-356-2	24613-89-6	22/01/2019	22/07/2017
Strontium chromate	232-142-6	7789-06-2	22/01/2019	22/07/2017
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA)	202-918-9	101-14-4	22/11/2017	22/05/2016
1,2-Dichloroethane (EDC)	203-458-1	107-06-2	22/11/2017	22/05/2016

Ad oggi sono 31 le sostanze in allegato 14

Dove controllare quali sostanze sono in allegato XIV?

L'elenco è pubblicato sul sito dell'ECHA

<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>

Si può anche scaricare la versione più recente e consolidata del Regolamento REACH con gli allegati aggiornati:
<http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation>

SOSTANZE IN CANDIDATE LIST

Potranno andare a
far parte dell'allegato XIV

Sono ad oggi
155 sostanze, ma la lista
è in continuo aggiornamento!


<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>

SOSTANZE IN ALLEGATO XVII

63 sostanze o gruppi di sostanze
SOGGETTE A RESTRIZIONI
di
FABBRICAZIONE
USO
IMMISSIONE SUL MERCATO

Allegato XVII - voci 16 e 17: Restrizioni per

SOLFATI E CARBONATI DI PIOMBO



TOSSICI PER LA FERTILITÀ E IL FETO

Non sono ammessi come sostanze e
componenti di preparati
destinati a essere usati come **vernici**

Allegato XVII – voce 22:

Restrizioni per

PENTACLOROFENOLO



TOSSICO E SOSPETTO CANCEROGENO

Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso:

- come sostanza,
- come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

Allegato XVII – voce 47: Restrizioni per

COMPOSTI DEL CROMO VI



Il **cemento e le miscele contenenti cemento** non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

Allegato XVII – voce 48:

Restrizioni per

TOLUENE



MOLTO TOSSICO

VIETATA l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico

Allegato XVII – voce 50:

Restrizioni per

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI



CANCEROGENI

VIETATA vendita o utilizzazione di oli diluenti per la produzione di **pneumatici** aventi un contenuto di IPA superiore a determinati limiti:

- BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o
- contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso)

Allegato XVII – voce 51 e 52:

Restrizioni per

6 FTALATI

TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE

- Non possono essere utilizzati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei **giocattoli** e negli **articoli di puericoltura**

I giocattoli e gli articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

Allegato XVII – voce 59:

Restrizioni per **DICLOROMETANO**



SOSPETTO CANCEROGENO

Gli **svernicianti** contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:

- non sono immessi sul mercato per essere **venduti al pubblico/operatori professionali**
- non sono utilizzati da operatori professionali

Allegato XVII – voci 28-30:

Restrizioni per

SOSTANZE CMR

Cat. 1A e 1B (alleg. 6 del CLP)

(ex R45, R49, R46, R60, R61)



Vietata l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze
- come componenti di altre sostanze
- nelle miscele

per la **vendita al pubblico** quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore ai limiti specificati

Come controllare quali sostanze sono in allegato XVII?

Si può scaricare dal sito dell'ECHA la versione più recente e consolidata del Regolamento REACH con gli allegati aggiornati:

<http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation>

Verifiche in fase di acquisto

3.1.3 *Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate*



In fase di acquisto di un prodotto chimico occorre **verificare se il proprio uso è compreso fra gli usi consentiti** nella scheda dati di sicurezza:

- nella sezione **1.2** della SDS
- negli eventuali **scenari di esposizione** (SDS estesa)

Scenari di esposizione



Insieme delle condizioni che garantiscono per ogni uso identificato il controllo del rischio chimico:

- Modalità di utilizzo della sostanza (**condizioni operative** da rispettare: quantità, frequenza/tempo di utilizzo)
- **Misure per la gestione del rischio chimico** (controllo dell'esposizione alla sostanza dell'uomo e dell'ambiente)

Scenari di esposizione



Gli scenari di esposizione sono previsti se è stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica (informazione al punto 15.2 della SDS), sempreché la sostanza rientri nelle classi di rischio elencate nell'articolo 14, par. 4, del REACH o sia PBT o vPvB

Verifiche in fase di acquisto

3.1.3 Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate



Nel caso di utilizzo diverso, da quello previsto dagli scenari di esposizione l'utilizzatore a valle può (se non vuole redigere una CSR):

- chiedere al fornitore di sviluppare un nuovo scenario di esposizione per rendere l'uso previsto un uso identificato
- sostituire la sostanza scelta
- rivolgersi ad un altro fornitore

Verifiche in fase di acquisto

3.1.3 Verificare gli usi consentiti per le sostanze acquistate



Diritto di notifica del proprio uso al fornitore
per **sostanze non ancora registrate**

Esempio di lettera notifica (alleg. 2)

ALLEGATO 2 - FAC-SIMILE PER RICHIESTA INFORMAZIONI E
NOTIFICA USI AI FORNITORI UE

Spett. ditta Fornitrice

.....

c.a. *Rappresentante legale*

Responsabile REACH

OGGETTO: ATTUAZIONE REGOLAMENTI EUROPEI REACH/CLP

Gentile Fornitore,

3.2 OBBLIGHI IN FASE DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE

➔ Applicare le misure di gestione del rischio chimico riportate nella scheda dati di sicurezza (e negli scenari di esposizione)

➔ Consentire ai lavoratori l'accesso alle SDS

➔ Conoscere la classificazione ed etichettatura CLP delle sostanze /misccele pericolose



3.3 OBBLIGHI IN FASE DI VENDITA DI SOSTANZE



➔ Predisporre e fornire le nuove Schede dati di sicurezza



➔ Riclassificare, rietichettare ed imballare i prodotti chimici immessi sul mercato secondo il regolamento CLP (dal 1 giugno 2015 per le miscele)



Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza

Le SDS sono un importante
strumento di comunicazione

Come redigerle?



Dal 1 dicembre 2010 secondo
l'allegato **I** del **Reg. 453/10**

Dal 1 giugno 2015 secondo
l'allegato **II** del **Reg. 453/10**



Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza

Le schede date di sicurezza devono:

✓ essere fornite nella **lingua** dello stato membro in cui è il prodotto venduto (anche gli scenari di esposizione)


✓ contenere la **data di redazione**
essere divise in **16 sezioni** senza sottosezioni
privi di testo

✓ essere compilate da **una persona competente**



Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza

Un utilizzatore a valle include i pertinenti scenari di esposizione e utilizza altre informazioni pertinenti desunte dalla scheda di dati di sicurezza fornitagli, per predisporre la sua scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati
(art. 31, paragrafo 7 del REACH)



Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza

ECHA ha pubblicato una guida sulla compilazione della SDS: <http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-reach>



Riclassificare le miscele secondo il CLP



Dal 1 giugno 2015 gli utilizzatori a valle (formulatori e riempitori) dovranno **classificare le miscele in conformità del titolo II** del CLP

Una miscela non classificata come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE non è detto che sia classificabile come non pericolosa anche secondo i criteri del CLP

Tale classificazione sostituisce nelle schede dati di sicurezza alla **sezione 2.1** la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE

Rietichettare le miscele secondo il CLP




Dal 1 giugno 2015 i fornitori di miscele avranno l'obbligo di etichettarle secondo il titolo III del CLP

Gli elementi dell'etichetta sono riportati nelle schede dati di sicurezza alla **sezione 2.2.**

Per approfondire:


<http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-CLP>



ACQUISTO



UTILIZZO



VENDITA



**Pronti per immettere sul mercato
i nostri prodotti!**



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

covone.antonietta@aslmb.it